



PROVINCIA DELLA SPEZIA
Settore Politiche Economiche, Sociali e del Lavoro

**PROCEDURA ESONERO PARZIALE : LEGGE 68/99 art. 5,
commi 3 e 4 - D.M. 357/2000 e D.M. del 21/12/2007**

A CHI SI RIVOLGE

Ai datori di lavoro privati e agli Enti Pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale di disabili prevista dalla Legge. Sono esclusi i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti in quanto sono tenuti ad occupare un solo dipendente disabile.

A CHI PRESENTARE ISTANZA DI ESONERO

Al Servizio della Provincia in cui si trova la sede del datore di lavoro interessata alla richiesta. La domanda di esonero riferita a più unità produttive, dislocate in province diverse, deve essere presentata al Servizio della Provincia in cui il datore di lavoro ha la sede legale. Tale Ufficio provvede ad inoltrare copia dell'istanza agli altri Servizi delle Province interessate, per l'adozione dei provvedimenti relativi alle sedi di competenza. L'autorizzazione all'esonero parziale è concessa per un periodo di tempo determinato.

COME PREDISPORRE L'ISTANZA

La domanda deve essere redatta su carta intestata dell'impresa e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa.

La domanda deve essere in regola con le vigenti norme sul bollo.

Occorre precisare :

- gli elementi identificativi dell'impresa;
- la percentuale di esonero (massimo 60%: tale percentuale può essere elevata fino all'80% per le aziende operanti nel settore della sicurezza, vigilanza, trasporto privato);
- le caratteristiche dell'attività svolta (produrre una relazione dettagliata dalla quale risulti la sussistenza di **speciali condizioni di attività** con la presenza, in tali attività, di almeno una delle caratteristiche sottoelencate e **l'assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto**).



- Faticosità della prestazione lavorativa
- Pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività stessa
- Particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa

Inoltre, deve essere precisato il periodo per il quale si richiede l'esonero.

IL PROVVEDIMENTO DI ESONERO

Fino all'adozione del provvedimento definitivo, che deve essere emanato entro 120 giorni dalla data di ricevimento della domanda e che verrà comunicato direttamente all'impresa, il Servizio Provinciale autorizza provvisoriamente la sospensione parziale degli obblighi occupazionali in misura pari a quella richiesta e, comunque, non superiore a quella massima del 60%.

IL CONTRIBUTO ESONERATIVO

Importo : il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con Decreto del 21.12.2007, pubblicato sulla G.U. n. 29 del 04.02.2008, ha provveduto all'adeguamento dell'importo del contributo esonerativo di cui all'art. 5, comma 3 della Legge 68/99. Tale importo, a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto (19.02.2008) è **pari ad € 30,64 per ogni giorno lavorativo di ciascuna unità disabile non assunta** (i giorni lavorativi devono essere calcolati secondo quanto previsto dal CCNL applicato dal datore di lavoro) e per l'intera durata dell'esonero parziale autorizzato dal competente Servizio Provinciale. **Decorre dal momento della presentazione della domanda** e deve essere adempiuto tramite versamento, **a rate semestrali**, entro il **16 gennaio ed il 16 luglio, sul c/c postale n. 000000526160 o c/c bancario n. 000000198890 intestati alla Regione Liguria – Servizio Tesoreria – Via Fieschi 15 – Genova**, con l'indicazione della seguente causale obbligatoria:

"Fondo Regionale per l'Occupazione delle persone disabili – L. 68/99 - A - contributo parzialmente esonerativo dall'obbligo di assunzione: Semestre (I° o II°) Anno" .

Il datore di lavoro - ottenuta l'autorizzazione provvisoria all'esonero - **entro i 10 giorni successivi al versamento deve inviare al Servizio Provinciale per i disabili copia delle ricevute dei versamenti effettuati**. Si precisa che, **nella comunicazione inoltrata al Servizio Provinciale unitamente alla copia dei versamenti, il datore di lavoro indicare il numero delle unità esonerate ed il numero delle relative giornate lavorative**.

Nel caso in cui, nel corso di ciascun semestre, siano intervenute delle variazioni occupazionali, il datore di lavoro dovrà darne comunicazione al Servizio Provinciale per i disabili contestualmente alla trasmissione di copia dei versamenti del contributo.

Nel caso in cui la domanda di esonero parziale venga respinta gli importi già versati o da versare a titolo di contributo esonerativo vengono conteggiati ai fini della regolarizzazione delle scoperture, limitatamente al periodo della sospensione, e la richiesta di assunzione deve essere presentata al Servizio Provinciale entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto dell'istanza.